

Inoccupato: persone alla ricerca di una prima occupazione, immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa (Dlgs. 297/2002), di età compresi fra 18 e i 30 anni.

Disoccupato: Persone in cerca di occupazione che risultano essere privi di lavoro o che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuo lordo non supera i € 8.000,00 o autonomo il cui reddito annuo lordo non supera i € 4.800,00 (Dlgs. 297/2002), di età compresi fra 18 e i 30 anni.

Progetto formativo: progetto formativo e di orientamento di tirocinio é un piano formativo predisposto dal tirocinante, in collaborazione con il soggetto promotore e il soggetto ospitante, contenente alcune informazioni di svolgimento delle attività, quali per esempio obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, gli estremi identificativi delle assicurazioni, la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio e il settore aziendale di inserimento.

Convenzione: é un patto, un accordo fra piú persone per regolare una determinata attività nel rispetto dei reciproci impegni. La convenzione é un accordo tra soggetto promotore e soggetto ospitante che attiva e stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio.

Soggetto promotore: sono soggetti a cui ci si rivolge per l'individuazione e l'attivazione del tirocinio (D.M n.142/98) e che hanno il compito di stipulare una convenzione con il soggetto ospitante il tirocinio, assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività. Possono esser soggetti promotori i Centri per l'Impiego, Enti Bilaterali, associazioni sindacali dei datori di lavoro e di lavoratori, soggetti privati non aventi scopo di lucro (accreditati ai sensi della vigente normativa regionale), Università.

Soggetto ospitante: datori di lavoro privati che decidono, in convenzione con il soggetto promotore, di accogliere un tirocinante per un periodo stabilito e attività stabilite. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati (D.M n.142/98):

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Possono essere soggetti ospitanti gli 'operatori economici privati', con cui si intende una persona fisica o giuridica o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi (Direttiva Europea 2004/18/CE).

Ente bilaterale: gli Enti Bilaterali nascono nella seconda metà degli anni '80 a seguito della stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di settore ed esprimono la volontà delle organizzazioni che rappresentano le imprese e i lavoratori di impegnarsi in una comune azione per sostenere i processi di sviluppo e di riorganizzazione sia della distribuzione commerciale e dei servizi sia del settore turistico ricettivo, delle agenzie di viaggio e dei pubblici esercizi. Esempi di Enti Bilaterali a livello nazionale: Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI), Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Intersind) o Coop-Form (AGCI, Lega, CCI).

Soggetti privati senza scopo di lucro: è una organizzazione che, non avendo scopi di lucro, e non essendo destinata alla realizzazione di profitti, reinveste gli utili interamente per gli scopi organizzativi. Gli enti che compongono il mondo del non profit si differenziano sostanzialmente nella loro struttura, distinguendosi per tipologia e status giuridico. Cinque principali differenti tipi di organizzazioni private che operano senza fini economici con finalità solidaristiche: le organizzazioni non governative (Leg. 49/1987), le organizzazioni di volontariato (Leg. 266/1991), le cooperative sociali (Leg. 381/1991), le fondazioni ex bancarie (Leg. 461/1998) e le associazioni di promozione sociale (Leg. 383/2000).